DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 maggio 1994

che stabilisce alcune modalità di applicazione dell'articolo 9, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE del Consiglio, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno

(94/339/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), modificata da ultimo dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio (2), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando che la Commissione, con decisione 94/338/CE (3), ha fissato le modalità del prelievo di campioni da parte delle competenti autorità, nel luogo di destinazione, su animali destinati agli scambi intracomunitari ;

considerando che, per i casi in cui i risultati dei controlli effettuati su animali nel luogo di destinazione determinano l'applicazione delle misure di cui all'articolo 8, paragrafo 1 della direttiva 90/425/CEE, è necessario definire le procedure che le competenti autorità dello Stato membro destinatario dovranno seguire per informare le competenti autorità dello Stato membro speditore ;

considerando che è necessario altresì definire le norme che lo Stato membro speditore dovrà seguire una volta ricevute le informazioni di cui sopra ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. L'informazione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, comma 1 della direttiva 90/425/CEE dever essere trasmessa direttamente per iscritto, con i mezzi più rapidi.

2. L'informazione di cui al paragrafo 1 deve comprendere :

— una copia del certificato sanitario e, se necessario, il numero, la descrizione e gli elementi di identificazione degli animali e della partita ;
— la data di arrivo della spedizione sul luogo di destinazione ;
— la data del prelievo dei campioni e la data dell'esame di laboratorio, oppure, se non c'è stato prelievo di campioni, la data in cui il controllo è stato effettuato ;
— la natura dei risultati dei controlli e, se sono stati prelevati dei campioni, e gli elementi di identificazione degli animali esaminati, la natura delle prove effettuate su detti campioni e i relativi risultati.

Articolo 2

1. Appena ricevute le informazioni di cui all'articolo 1, la competente autorità dello Stato membro speditore può chiedere quanto prima possibile e comunque entro il termine di 7 giorni dalla ricezione delle informazioni di cui all'articolo 1 :

— una o più prove, se necessario, sul secondo campione o sulle aliquote di cui all'articolo 3, paragrafo 3 della decisione 94/338/CE che saranno eseguite dal laboratorio di riferimento comunitario interessato o, da un laboratorio riconosciuto scelto di comune accordo tra le autorità competenti dello Stato membro speditore e dello Stato membro destinatario ;
— un esame clinico della partita, se essa è tenuta sotto sequestro, in presenza di uno dei suoi rappresentanti ;

2. Le spese delle prove di cui al paragrafo 1 sono a carico della competente autorità dello Stato membro speditore. Quest'ultima può, rivalersi delle spese, secondo le norme nazionali, sugli operatori interessati.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 25 maggio 1994.

Per la Commissione
René STEICHEN
Membro della Commissione

(1) GU n. L 224 del 18. 8. 1990, pag. 29.
(2) GU n. L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
(3) Vedi pagina 36 della presente Gazzetta ufficiale.